

FOGLIO INFORMATIVO**OPERAZIONI DI FACTORING
PRO SOLUTO****INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING****BCC Factoring S.p.A. - Società di Factoring del Credito Cooperativo con socio unico**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Iccrea BancaImpresa S.p.A. (socio unico – Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02820100580) a sua volta soggetta a direzione e Coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. (Registro delle Imprese Roma CF 01294700586) Gruppo Bancario ICCREA.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma

Sede Operativa: Via G. Revere, 14 - 20123 Milano

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: **Tel. 02.3343401**

Numero di fax: **06.72078408**

E- mail: **info@bccfactoring.it**

Sito internet: **www.bccfactoring.it**

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 08014440583 - R.E.A . n. 639923 - Partita I.V.A. 01934861004

Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.LGS N.385/93 con il N. 32655.3

Capitale Sociale Euro 18.000.000,00 i.v.

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro soluto

Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Factoring senza notifica

Il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. In questo caso il cedente continua a gestire il credito per conto della Società di factoring.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di mantenere la relazione commerciale con i propri clienti, in aggiunta ai vantaggi tipici del factoring.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

In caso di factoring senza notifica, il rischio per il cedente è rappresentato dal fatto che deve prestare particolare attenzione alla gestione del credito e trasmettere subito gli incassi alla Società di factoring.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

(Divisore civile 365/366)

	VOCI	COSTI	
Anticipazioni	Tasso nominale annuo posticipato/anticipato	9,000%	
	<i>Tasso effettivo annuo per capitalizzazione mensile</i>	9,381%	
	<i>Tasso effettivo annuo per capitalizzazione trimestrale</i>	9,308%	
Tasso di mora	Interessi di mora ai sensi del Dlgs 9.10.2002 n.231, indicizzati non capitalizzati Tasso BCE di riferimento: 1,00%	BCE + 7 punti	
<i>I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE.</i>			
Commissioni	Commissioni di gestione flat	4,00%	Da calcolarsi sul valore nominale dei crediti al lordo delle note di credito
	Commissioni mensili	1,00%	Da calcolarsi sul valore nominale dei crediti in relazione alla loro durata
	Commissioni di plusfactoring	1,00%	Da calcolarsi sui crediti in essere alla fine di ogni mese e scaduti da almeno 1 giorno

	VOCI	COSTI	
	Commissioni di plusfactoring	1,00%	Da calcolarsi sui crediti in essere alla fine di ogni mese
	Commissioni massimo scoperto	0,50%	Da calcolarsi sul saldo massimo per valuta
Altre condizioni e spese	Spese istruttoria pratica cedente	2.500,00 €	Una tantum
	Spese di rinnovo pratica cedente	2.500,00 €	Annuale
	Spese istruttoria pratica debitore	1.200,00 €	Per debitore o al verificarsi dell'evento
	Spese di tenuta conto	100,00 €	Mensile/Trimestrale
	Spese "handling", per fattura e/o nota di credito	25,00 €	Per documento
	Spese "handling" per distinta	50,00 €	Per distinta di cessione
	Spese "handling" per presentazione	200,00 €	Per ogni presentazione di cessione
	Spese "handling" per effetto	30,00 €	Per Effetto
	Spese "handling" per bonifico	50,00 €	Per Bonifico
		Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	10,00 €
Altre condizioni e spese	Spese per preavviso di bonifico	30,00 €	Per invio
	Spese per richiamo RIBA	26,00 €	Cadauno, per effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici
	Spese per insoluti	100,00 €	Cadauno a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici
	Spese per Rid	15,00 €	Cadauno
	Spese per notifica a mezzo Posta	50,00 €	Cadauna
	Spese per distinta/presentazione RI.BA	25,00 €	Cadauna
	Spese legali di denuncia insolvenza	1.500,00 €	Ad evento
	Canone Home Factoring	1.500,00 €	Annuale
	Spese certificazione a Società di Revisione o a terzi	250,00 €	Cadauna
	Spese postali per comunicazioni a cliente	20,00 €	Per singola comunicazione
	Spese Fax	20,00 €	Per pagina
	Spese per Bolli	1,81 €	
Giorni Valuta	Per incassi pervenuti a mezzo assegno bancario su piazza	15 gg	
	Per incassi pervenuti a mezzo assegno bancario fuori piazza	15 gg	
	Per incassi pervenuti a mezzo assegno circolare	15 gg	
	Per incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario	15 gg	
	Per incassi pervenuti a mezzo portafoglio od altri mezzi d'incasso "salvo buon fine" su piazza	25 gg	
	Per incassi pervenuti a mezzo portafoglio od altri mezzi	25 gg	

	VOCI	COSTI	
	d'incasso "salvo buon fine" fuori piazza		
	Giorni banca	60 gg	Per operazioni sottosconto
	Per erogazioni a mezzo assegno	15 gg	
	Per erogazioni a mezzo bonifico	15 gg	

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ed IVA in quanto dovuta.

Saranno inoltre a carico del Fornitore i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti pro solvendo o divenuti tali, nonché degli interessi, anche ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, oltre alle spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore e di eventuali coobbligati.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring.

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodo} \cdot 100} \right)^{\text{periodo}} - 1 \right] \cdot 100$$

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni.

Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cedente deve rimborsare, entro 15 giorni, la propria esposizione.

Nel contratto Pro Soluta il cedente, anche se non ha più esposizione nei confronti della società di Factoring, deve continuare a segnalare o cedere i crediti nei confronti dei debitori per i quali esiste un rischio pro soluto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti:

1. BCC Factoring S.p.A. - Via G. Revere, 14 – 20123 Milano

2. **e – mail:** ufficioreclami@bccfactoring.it

L'intermediario deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, oppure interpellare la società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di “conciliazione” è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Società di factoring (o factor): oltre alla **BCC FACTORING S.p.A.**, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Credito:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.

b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n 1 (uno) giorni.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

Milano, 01 aprile 2012